



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Maggio 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell'ordinanza sull'energia nucleare

Indice

1. Punti essenziali del progetto1

1.1 Obbligo di smaltimento di scorie radioattive.....1

1.2 Obbligo della licenza per la manipolazione di scorie radioattive1

2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....1

3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società1

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo1

5. Commento ai singoli articoli2

5.1 Commento agli articoli dell’ordinanza sull’energia nucleare2

5.2 Commenti all’articolo dell’ordinanza sulla radioprotezione6

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Obbligo di smaltimento di scorie radioattive

In linea di principio le scorie radioattive devono essere condizionate quanto più rapidamente possibile. Alcune scorie radioattive sono tuttavia esentate dall'obbligo di smaltimento di cui alla legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1) e non devono pertanto essere condizionate. Si tratta, da una parte, delle scorie radioattive a bassa attività che conformemente agli articoli 111–116 dell'ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) sono immesse nell'ambiente nonché delle scorie radioattive destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo (cfr. art. 51a^{bis} dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare [OENu; RS 732.11]); dall'altra, delle scorie radioattive che soddisfano i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP. Dalla prassi emerge la necessità di chiarire nell'OENu le eccezioni all'obbligo di condizionamento. Tale chiarimento è introdotto con il nuovo articolo 54a.

1.2 Obbligo della licenza per la manipolazione di scorie radioattive

Nel quadro dell'esecuzione è emerso che, per alcuni casi di applicazione, le disposizioni vigenti in materia di licenze previste dalla legislazione sull'energia nucleare per quanto concerne la manipolazione di scorie radioattive rappresentano, nella pratica, un aggravio e una complicazione non necessari. È il caso, ad esempio, delle scorie debolmente radioattive provenienti dallo smantellamento di un impianto nucleare che devono essere depositate, incenerite o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo.

In futuro, quindi, alcune operazioni di manipolazione delle scorie radioattive non richiederanno più una licenza per la manipolazione ai sensi della legislazione sull'energia nucleare, ma una licenza ai sensi della legislazione sulla radioprotezione. La pericolosità relativamente esigua di tali scorie non giustifica, in tali casi, lo svolgimento presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE) di una procedura piuttosto complessa per la concessione di una licenza per la manipolazione ai sensi della legislazione sull'energia nucleare.

A tal fine è necessario aggiungere un nuovo articolo (art. 55a) all'OENu e una nuova lettera (g) all'articolo 11 capoverso 2 ORaP nonché integrare l'articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, né a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Non vi sono ripercussioni o incompatibilità per l'ambiente e la società. Per l'economia, gli adeguamenti comportano una semplificazione delle procedure di licenza e quindi un onere inferiore.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Commento agli articoli dell'ordinanza sull'energia nucleare

Art. 54a Eccezioni all'obbligo di condizionamento

Secondo il diritto in vigore, le scorie radioattive devono essere condizionate quanto più rapidamente possibile (art. 54 cpv. 1 OENu). Fanno eccezione a tale obbligo le scorie radioattive che non sono soggette all'obbligo di smaltimento conformemente all'articolo 31 della legge federale sull'energia nucleare (LENu). Si tratta, da una parte, delle scorie radioattive a bassa attività che conformemente agli articoli 111–116 ORaP sono immesse nell'ambiente nonché delle scorie radioattive destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP (cfr. art. 51a^{bis} OENu); dall'altra, tuttavia anche delle scorie radioattive che soddisfano i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP. Queste ultime sono esenti dall'obbligo di smaltimento di cui all'articolo 31 LENu, poiché dopo l'esenzione esse non sono più scorie radioattive. Dato che sono esentate dall'obbligo di smaltimento di cui all'articolo 31 LENu, le scorie radioattive menzionate non devono neanche essere condizionate conformemente all'articolo 54 OENu.

Il condizionamento delle scorie radioattive, ad esempio mediante cementazione o vetrificazione, è necessario solo se tali scorie devono essere trasferite in un deposito in strati geologici profondi per garantire la stabilità a lungo termine dei fusti di scorie. Ne consegue che per le scorie non soggette all'obbligo di smaltimento, il condizionamento non è necessario né opportuno.

Nel caso delle scorie radioattive, la misurazione che determina la decisione¹ o il declassamento² generalmente richiesto per un'esenzione in conformità con l'articolo 106 ORaP avviene in parte solo anni dopo la loro produzione. Per questo motivo è opportuno esentare dall'obbligo di condizionamento di cui all'articolo 54 OENu tutte le scorie radioattive per le quali si prevede che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP oppure se soddisfano i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP. Da un punto di vista giuridico, si evita così la sussistenza di un obbligo di condizionamento per scorie radioattive che con ogni probabilità non rientrano nell'obbligo di smaltimento di cui all'articolo 31 LENu e che quindi non devono essere condizionate.

Per criterio di «prevedibilità» si intende quanto segue: per le scorie radioattive è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP oppure che soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP, purché sia possibile dimostrare in modo plausibile un'attività specifica o assoluta bassa. Tale verifica della plausibilità può avvenire, ad esempio, mediante una misurazione proporzionale (misurazione di sondaggio), calcoli di simulazione o sulla base della storia dell'esercizio. Se, contrariamente a quanto previsto, al momento del declassamento o della misurazione che determina la decisione risulta che le scorie radioattive non soddisfano i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP o non possono essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP, esse sono soggette all'obbligo di condizionamento di cui all'articolo 54 OENu.

Il principio secondo cui le scorie radioattive che non rientrano nell'obbligo di smaltimento di cui all'articolo 31 LENu non devono essere condizionate è valido già oggi. Ne consegue che il nuovo articolo 54a da recepire nell'OENu serve solo a chiarire l'attuale situazione giuridica e quindi non costituisce una modifica.

¹ La misurazione che determina la decisione è la prova mediante misurazione tecnica che le scorie radioattive soddisfano i criteri per lo stoccaggio in un deposito di decadimento o per l'immissione nell'ambiente (cfr. allegato 1 della direttiva IFSN-B04, disponibile in tedesco e francese all'indirizzo: www.ensi.ch > Documenti > Direttive).

² Per declassamento si intende la prova mediante misurazione tecnica che la radioattività di materiali o locali è così bassa da non costituire un rischio radiologico secondo la legislazione sulla radioprotezione.

Va sottolineato che le scorie radioattive di cui all'articolo 54a OENu rientrano comunque nel campo d'applicazione della LENu, anche se sono esentate dall'obbligo di condizionamento secondo l'articolo 54 OENu. L'assoggettamento alla LENu permane finché non vengono esentate conformemente all'articolo 106 ORaP o immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP (cfr. art. 105 lett. a e c ORaP), vale a dire finché non sono più considerate scorie radioattive secondo la LENu e la legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50).

Art. 55 cpv. 2

Nell'ambito della revisione parziale dell'OENu del 7 dicembre 2018, all'articolo 9 ORaP è stata aggiunta la lettera j, con la quale lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di questi ultimi è soggetto all'obbligo di licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione. Inoltre, l'articolo 55 OENu è stato integrato con il capoverso 2 che fa salva la competenza speciale di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP. L'articolo 11 capoverso 2 ORaP definisce le attività soggette all'obbligo della licenza per le quali l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è l'autorità preposta al rilascio delle licenze. La revisione parziale dell'OENu summenzionata ha esteso la competenza dell'IFSN per il rilascio delle licenze e integrato l'articolo 11 capoverso 2 ORaP con la lettera f, secondo cui l'IFSN è l'autorità preposta al rilascio delle licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione anche per lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse (cfr. RU 2019 183). Con l'articolo 55 capoverso 2 OENu, il Consiglio federale ha voluto stabilire (implicitamente) che, dall'entrata in vigore del nuovo articolo 9 lettera j ORaP e dell'articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP, in combinato disposto con il suddetto articolo 55 capoverso 2 OENu, lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse non necessitano più di una licenza per la manipolazione di cui alla LENu. Al suo posto per queste attività dovrebbero (se del caso) essere richieste solo licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRaP o dell'articolo 9 lettere a e j ORaP, che devono essere rilasciate dall'IFSN. Tuttavia tale intenzione normativa non emerge con sufficiente chiarezza dall'articolo 55 capoverso 2 OENu, rendendo opportuna un'ulteriore precisazione.

Nell'ambito della presente revisione, lo scopo del nuovo articolo 55a OENu è quindi di stabilire in particolare che la manipolazione di scorie radioattive per le quali è prevedibile o è già accertato che siano destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP non rientra nell'obbligo della licenza di cui alla LENu. Di conseguenza, tra l'altro, la manipolazione di scorie radioattive destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP non è più esplicitamente soggetta all'obbligo della licenza di cui alla LENu (v. in merito anche il commento seguente relativo all'art. 55a). Questa deroga all'obbligo della licenza, ora espressamente sancita nell'articolo 55a OENu, rende superflua la disposizione dell'articolo 55 capoverso 2 OENu, secondo cui è fatta salva la competenza speciale di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP. L'articolo 55 capoverso 2 è stato recepito nell'OENu in occasione della revisione parziale del 7 dicembre 2018 solo perché all'epoca non era ancora previsto l'articolo 55a OENu.

Si fa inoltre osservare quanto segue: se la manipolazione di scorie radioattive destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP non è più soggetta all'obbligo della licenza secondo la LENu, essa richiede licenze secondo il diritto in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRaP e dell'articolo 9 lettere a e j ORaP, che devono essere rilasciate dall'IFSN in virtù dell'articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP, a meno che non sia concessa una deroga di cui all'articolo 10 ORaP. Ciò risulta già dall'articolo 2 capoverso 3 LENu e dall'articolo 3 lettera a LRaP. L'articolo 55 capoverso 2 OENu può quindi essere abrogato anche da questo punto di vista.

Alla luce di quanto illustrato, l'introduzione del nuovo articolo 55a rende superfluo l'articolo 55 capoverso 2 OENu, che va abrogato nell'ambito della presente revisione.

Art. 55a Eccezioni all'obbligo della licenza

Secondo l'articolo 34 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 1 LENU, la manipolazione (ad es. il trasporto) di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di questi ultimi richiede un'apposita licenza di cui alla LENU. L'articolo 3 lettera j LENU specifica quali attività rientrano nella definizione di «manipolazione». In virtù dell'articolo 8 capoverso 3 LENU, il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo della licenza secondo l'articolo 34 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 1 LENU. Se nell'OENU è sancita un'analoga eccezione all'obbligo della licenza di cui alla LENU, non è più necessaria una licenza per la manipolazione. Tuttavia, anche in questo caso, la manipolazione di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di questi ultimi richiede sempre una licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRAp e dell'articolo 9 lettera a o j ORaP, a meno che non sia concessa una deroga di cui all'articolo 10 ORaP. Ciò risulta dall'articolo 2 capoverso 3 LENU e dall'articolo 3 lettera a LRAp.

Nell'ambito della presente revisione, la manipolazione di determinate scorie radioattive è esentata dall'obbligo della licenza di cui alla LENU mediante la nuova disposizione derogatoria (art. 55a). Presupposto per questa deroga è che si tratti di scorie radioattive per cui sia prevedibile o già accertato che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP o che soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP.

I motivi sono elencati qui di seguito.

- Data la pericolosità relativamente bassa di queste scorie, non è giustificato che, ad esempio per il loro immagazzinamento o la ricerca su di esse, l'UFE continui ad applicare una procedura piuttosto complessa per il rilascio di una licenza per la manipolazione di cui alla LENU. È più appropriato che le attività di manipolazione di tali scorie radioattive siano soggette esclusivamente alla procedura semplificata per il rilascio periodico di una licenza di cui alle LRAp/ ORaP presso l'IFSN, a meno che non sia concessa una deroga di cui all'articolo 10 ORaP. Questo in particolare anche perché l'IFSN esercita la vigilanza sugli impianti nucleari e quindi, a differenza dell'UFE, ha già familiarità con le scorie radioattive menzionate nell'articolo 55a OENU. La sicurezza delle persone e dell'ambiente rimane garantita anche attraverso la procedura presso l'IFSN.
- Le scorie radioattive per le quali non è prevedibile o non è già accertato che possano essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o che soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP sono altresì scorie debolmente radioattive, che presentano un rischio radiologico relativamente modesto. Con l'inclusione di tali scorie nella disposizione derogatoria all'articolo 55a OENU, in particolare per il declassamento e la misurazione di tali scorie radioattive al di fuori di impianti nucleari (ad esempio in installazioni di declassamento e di misurazione a fini decisionali) non è necessario ottenere alcuna licenza di manipolazione conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LENU.
- Nel corso della presente revisione, l'articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP deve essere integrato in modo che in futuro sia l'IFSN l'autorità preposta al rilascio delle licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRAp e dell'articolo 9 lettera a ORaP, anche per tutti i trasporti connessi all'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari (v. in merito anche il commento seguente relativo all'art. 11 cpv. 2 lett. e ORaP al n. 5.2). Di conseguenza, i suddetti trasporti sono esentati dall'obbligo della licenza di cui alla LENU.
- Nell'ambito della presente revisione, all'articolo 11 capoverso 2 ORaP è aggiunta la nuova lettera g, che stabilisce che l'IFSN sia l'autorità preposta al rilascio delle licenze per la manipolazione di scorie radioattive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c. LENU, per le quali è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP

o che soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP (v. in merito anche il commento seguente relativo all'art. 11 cpv. 2 lett. g ORaP al n. 5.2). Per questo motivo, tali scorie radioattive sono esentate dall'obbligo della licenza di cui alla LENu.

- Con la revisione OENu del 7 dicembre 2018, all'articolo 9 ORaP è stata aggiunta la lettera j, con la quale lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari al di fuori di quest'ultimi è soggetto all'obbligo di licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione. Inoltre, l'articolo 11 capoverso 2 lettera f è stato ora recepito nell'ORaP, designando l'IFSN quale autorità preposta al rilascio della licenza per lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutte le attività a esso connesse (cfr. RU 2019 183). Contestualmente, è stato integrato nell'OENu l'articolo 55 capoverso 2, con il quale il Consiglio federale ha voluto stabilire (implicitamente) che, dall'entrata in vigore del nuovo articolo 9 lettera j ORaP e dell'articolo 11 capoverso 2 lettera f ORaP in combinato disposto con l'articolo 55 capoverso 2 OENu, lo stoccaggio per il decadimento radioattivo di scorie radioattive e tutte le attività a esso connesse non necessitano più di una licenza per la manipolazione di cui alla LENu. Al suo posto per queste attività dovrebbero (se del caso) essere richieste licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRaP o dell'articolo 9 lettera a ORaP, che devono essere rilasciate dall'IFSN. Tuttavia tale intenzione normativa non emerge con sufficiente chiarezza dall'articolo 55 capoverso 2 OENu, rendendo opportuna un'ulteriore precisazione. Per questo motivo, il nuovo articolo 55a da integrare nell'OENu stabilisce in particolare che la manipolazione di scorie radioattive per le quali è prevedibile o è già accertato che siano destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP non rientra nell'obbligo della licenza di cui alla LENu.

Il criterio di «prevedibilità» contenuto nel nuovo articolo 55a OENu significa quanto segue: per le scorie radioattive è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP oppure che soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP, purché sia possibile dimostrare in modo plausibile un'attività specifica o assoluta bassa. Tale verifica della plausibilità può avvenire, ad esempio, mediante una misurazione proporzionale (misurazione di sondaggio), calcoli di simulazione o sulla base della storia dell'esercizio (v. in merito anche il commento precedente relativo all'articolo 54a OENu).

Nel caso di scorie radioattive per le quali è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o esentate dall'obbligo della licenza, può accadere che, durante la misurazione effettuata al di fuori di un impianto nucleare, emerga contrariamente alle aspettative che, a causa di una radioattività troppo elevata, parti di tali scorie non possano tuttavia essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o esentate. Si pone la questione se, in un caso come questo, per tali scorie a partire dal momento in cui risulta che non possono essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o esentate, non sia nuovamente necessaria, con effetto immediato, una licenza per la manipolazione di cui alla LENu.

Secondo il previsto articolo 55a OENu, per la manipolazione di scorie radioattive per le quali è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o esentate, non è più necessaria una licenza per la manipolazione di cui alla LENu, ma solo una licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione. Se da una misurazione effettuata al di fuori di un impianto nucleare risulta che una parte delle scorie non soddisfa nessuno dei tre presupposti per l'esenzione dall'obbligo della licenza di cui alla LENu, la manipolazione di tale parte di scorie effettuata al di fuori di un impianto nucleare non richiede da subito una licenza per la manipolazione di cui alla LENu. Pretenderlo sarebbe eccessivamente formalistico, poiché tale rigore giuridico non sarebbe giustificato dal punto di vista sostanziale.

Le motivazioni sono le seguenti: da una parte, per la manipolazione di scorie radioattive per le quali è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente, destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o esentate dall'obbligo della licenza, viene rilasciata licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione da parte dell'IFSN, garantendo così la sorveglianza di tali scorie radioattive; dall'altra, anche le scorie radioattive per le quali, contrariamente alle aspettative, una misurazione rivela che non possono essere immesse nell'ambiente, né destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo, né esentate, sono comunque solo debolmente radioattive. Inoltre, il dover richiedere una licenza per il trasporto di cui alla LENu per il ritrasferimento di tali scorie radioattive in un impianto nucleare non farebbe che prolungare inutilmente una situazione contraria al diritto, poiché tali scorie dovrebbero rimanere sul luogo della misurazione. Ciò in quanto anche per l'immagazzinamento di tali scorie radioattive al di fuori di un impianto nucleare, ossia nel luogo dove viene effettuata la misurazione, sarebbe in linea di principio necessaria una licenza per la manipolazione di cui alla LENu. Il ripristino di una situazione conforme al diritto richiederebbe un certo lasso di tempo: per la procedura volta al rilascio di una licenza per la manipolazione di cui alla LENu, occorrerebbe innanzitutto elaborare e presentare una domanda di licenza, che dovrebbe poi essere esaminata dall'IFSN e approvata dall'UFE.

Per questo motivo, qualora si accerti che determinate scorie radioattive non possono tuttavia essere immesse nell'ambiente, né destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo, né esentate dall'obbligo della licenza, per tali scorie non è immediatamente necessaria una licenza di cui alla LENu per le operazioni di manipolazione al di fuori di un impianto nucleare. In tali casi è sufficiente che tali scorie radioattive siano ritrasferite senza indugio in un impianto nucleare. Occorre inoltre precisare che eventuali operazioni di manipolazione successive di tali scorie al di fuori di un impianto nucleare richiedono una licenza per la manipolazione di cui alla LENu.

Per questo caso poco probabile, la licenza in materia di radioprotezione che deve rilasciare l'IFSN per la manipolazione di scorie radioattive potrebbe essere soggetta a una condizione come la seguente: «Qualora, contrariamente alle aspettative, nel corso della caratterizzazione/misurazione di scorie radioattive emerga che una parte di esse non possa essere immessa nell'ambiente, né destinata allo stoccaggio per il decadimento radioattivo, né esentata dall'obbligo della licenza, tale parte deve essere ritrasferita senza indugio in un impianto nucleare.» Inoltre potrebbe essere precisato che eventuali operazioni di manipolazione successive di tali scorie al di fuori di un impianto nucleare richiedono una licenza per la manipolazione di cui alla LENu.

In base alla sistematica legislativa, alla nuova disposizione derogatoria sarà attribuito il numero 55a.

5.2 Commenti all'articolo dell'ordinanza sulla radioprotezione

Art. 11 cpv. 2 lett. e

Ai sensi dell'attuale articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP, l'IFSN è l'autorità preposta al rilascio delle licenze per l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari, conformemente alla legislazione in materia di radioprotezione. In base al diritto vigente, i trasporti connessi a questa immissione necessitano di una licenza per la manipolazione rilasciata dall'UFE secondo l'articolo 34 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 1 LENu (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. a. OENU). Per diversi motivi, per questi trasporti associati all'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari, appare tuttavia più opportuno che sia l'IFSN l'autorità preposta al rilascio delle licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRaP e dell'articolo 9 lettera a ORaP, tanto più che l'IFSN esercita la vigilanza sugli impianti nucleari e quindi, a differenza dell'UFE, ha già familiarità con le scorie radioattive degli impianti nucleari destinate all'immissione nell'ambiente. Pertanto, nell'ambito della presente revisione, in particolare la manipolazione di scorie radioattive, per le quali è prevedibile o è già accertato che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP, sarà esentata dall'obbligo di licenza in virtù dell'articolo 8 capoverso 3 LENu (v. in merito anche il commento precedente relativo all'art. 55a OENU al n. 5.1).

Per i trasporti connessi all'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari, affinché sia l'IFSN l'autorità preposta al rilascio delle licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRAp e dell'articolo 9 lettera a ORaP, nell'ambito della presente revisione l'articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP deve essere integrato in tal senso, in modo che tutti i trasporti connessi all'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari siano anche di competenza dell'IFSN. Contestualmente alla licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione per l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari (cfr. art. 9 lett. c ORaP), se del caso, l'IFSN può così rilasciare anche la licenza per il trasporto necessaria per l'esecuzione di tale immissione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRAp e dell'articolo 9 lettera a ORaP. Così facendo si evitano inutili oneri per l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari, dal momento che per il trasporto di tali scorie non è più necessaria una licenza separata per la manipolazione di cui alla LENu.

Art. 11 cpv. 2 lett. g:

Con il previsto articolo 55a OENu, determinate operazioni di manipolazione di scorie radioattive al di fuori di impianti nucleari non sono più soggette all'obbligo della licenza di cui alla LENu. Per queste operazioni, è tuttavia necessaria, anziché una licenza per la manipolazione di cui alla LENu, una licenza secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRAp e dell'articolo 9 lettera a o j ORaP, nella misura in cui non sussista un'esenzione ai sensi dell'articolo 10 ORaP. Ciò risulta dall'articolo 2 capoverso 3 LENu e dall'articolo 3 lettera a LRAp. In questo modo la sicurezza delle persone e dell'ambiente rimane garantita.

È opportuno che la competenza per il rilascio delle menzionate licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione di cui all'articolo 28 lettera a LRAp e all'articolo 9 lettera a e j ORaP spetti all'IFSN, in quanto esso esercita la vigilanza sugli impianti nucleari e ha pertanto già familiarità con le scorie radioattive che, in virtù dell'articolo 55a OENu, non sono più soggette all'obbligo della licenza di cui alla LENu.

Affinché l'IFSN sia competente per il rilascio di tutte le menzionate licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28 lettera a LRAp e dell'articolo 9 lettera a e j ORaP, la sua competenza per il rilascio di licenze deve essere estesa mediante una modifica dell'articolo 11 capoverso 2 ORaP. L'articolo 11 capoverso 2 ORaP enumera in modo esaustivo le attività soggette a licenza di cui all'ORaP per le quali l'IFSN è l'autorità preposta al rilascio delle licenze. Ne consegue che l'IFSN è l'autorità preposta al rilascio di licenze unicamente per quelle attività soggette a licenza di cui all'ORaP menzionate nell'articolo 11 capoverso 2 ORaP. Le lettere a fino a f dell'articolo 11 capoverso 2 ORaP non menzionano la caratterizzazione, la misurazione e l'immagazzinamento al di fuori di impianti nucleari di scorie radioattive per le quali è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo o esentate dall'obbligo della licenza. Tali attività non possono neppure essere ricondotte a una di tali lettere. Di conseguenza, è necessario integrare l'articolo 11 capoverso 2 ORaP affinché la responsabilità del rilascio delle licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ora richieste non spetti all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (cfr. art. 11 cpv. 1 ORaP). Nell'ambito della presente revisione, all'articolo 11 capoverso 2 ORaP è aggiunta la nuova lettera g.

È sufficiente limitare tale nuova disposizione alle scorie radioattive per le quali è prevedibile che possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP o soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP. I motivi sono descritti qui di seguito.

- Per le scorie radioattive per le quali è già accertato che possano essere immesse nell'ambiente o destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo, con l'articolo 11 capoverso 2 lettere e ed f ORaP vi sono (già) disposizioni che attribuiscono all'IFSN la competenza a rilasciare le necessarie licenze secondo la legislazione in materia di radioprotezione ai sensi dell'articolo 28

lettera a LRaP e dell'articolo 9 lettera a e j ORaP per operazioni di manipolazione al di fuori di impianti nucleari. Occorre inoltre considerare che l'articolo 11 capoverso 2 lettera e ORaP sarà integrato nell'ambito della presente revisione (v. in merito anche il commento precedente relativo all'art. 11 cpv. 2 lett. e ORaP).

- Per quanto concerne le scorie (radioattive) per le quali è già accertato che soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP, l'esenzione è di norma concessa contemporaneamente a tale accertamento. Pertanto tali scorie non sono più scorie radioattive dal punto di vista giuridico. Qualora, in via eccezionale, non vengano esentate contemporaneamente a tale accertamento, le scorie possono state ritrasferite in un impianto nucleare, esservi immagazzinate e successivamente esentate. L'IFSN è già oggi l'autorità competente secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettere a e d ORaP per quanto concerne l'autorizzazione di tale ritrasferimento in un impianto nucleare nonché l'esenzione dall'obbligo della licenza all'interno di tale impianto.